

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Personale dipendente
<b>Contenuto</b>	CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, DEL D. LGS. N. 151/2001 - DIPENDENTE L.A.- PERIODO DAL 16.11.2023 AL 29.12.2023.

<b>Ufficio/Struttura</b>	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Resp. del procedimento</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	NATALI GIOVANNI

<b>Conti Economici</b>			
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>

<b>Allegati Atto</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N.Pagine allegato</b>	<b>Oggetto Allegato</b>
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

## **IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la determina n. 31 del 30.12.2022 con cui si nomina il Dirigente Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 28.06.2023 avente per oggetto: "Bilancio preventivo economico 2023, pluriennale 2023 – 2025 e Piano Programma 2023. Approvazione."

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 28.02.2023 con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2023;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 02.02.2023 "Programmazione triennale del personale 2023 – 2025";

Considerato che il dipendente L.A., in servizio a tempo pieno e indeterminato di questo Ente, ha chiesto di fruire di un periodo di congedo straordinario (astensione facoltativa), ai sensi dell'art. 42, del D. Lgs. n. 151/2001 per il periodo 16.11.2023 - 29.12.2023 per l'assistenza alla madre le cui generalità sono conservate in atti, giusta nota acquisita al prot. 5797 del 13.11.2023;

Dato atto che:

Il diritto ad usufruire del congedo è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

il riconoscimento della disabilità grave del soggetto da assistere da parte della Commissione medica Asl, di cui all'art. 4 comma 1 della legge 104/92;

**Documento firmato digitalmente**



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

la convivenza del richiedente il congedo con il disabile in situazione di gravità;

il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno (intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa;

il soggetto legittimato alla fruizione del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in situazione di disabilità grave è unico;

I soggetti aventi diritto a fruire del congedo sono nell'ordine: il coniuge convivente, il padre o la madre, uno dei figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi, un parente o affine di terzo grado convivente, con la precisazione che il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza di un congiunto appartenente al grado più elevato esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore;

Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per assistere la persona portatrice di disabilità grave e nell'arco della vita lavorativa del richiedente;

Il congedo non è utile per la maturazione di ferie, tredicesima, trattamento fine servizio e trattamento di fine rapporto, ma è riconosciuto come servizio valido per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura;

Durante il congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità, corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento percepito nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;

Verificato che il dipendente:

- non ha mai usufruito del suddetto congedo straordinario;
- ha presentato documentazione a corredo della domanda di congedo e la predetta sarà conservata a cura di questo Ufficio, a tutela della privacy sia dell'assistito che del dipendente, che si impegna a dare informazione repentina in relazione al variare della situazione sulla base della quale ha avanzato la presente istanza;
- dall'esame della documentazione in atti, risulta essere in possesso dei presupposti richiesti per poter fruire di detto beneficio ha diritto al congedo richiesto possedendo i requisiti di legge;
- per il periodo di congedo richiesto ha diritto a percepire un'indennità calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di informare il Responsabile del dipendente del periodo che si va ad autorizzare, affinché, nel disporre il servizio, tenga conto della assenza conseguente;

Visti gli artt. da 4 a 12 del D. Lgs. 81/2015 avente per oggetto: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto il CCNL del 02.11.2022 comparto sanità;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/ novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;  
Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000; Considerato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

**Documento firmato digitalmente**



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

DISPONE  
per i motivi espressi in narrativa

1. di dare atto che il dipendente a tempo indeterminato L.A. beneficerà del congedo retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, della D.Lgs. n. 151/2001, dal 16.11.2023 al 29.12.2023 in relazione alla necessità di assistere la madre, portatore di disabilità grave, secondo quanto specificato in premessa;
2. di precisare che l'interessato dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione dell'istituto;
3. di stabilire che, durante il periodo sopra evidenziato, al dipendente sarà corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento percepito nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con contestuale riduzione sia delle giornate di ferie che della tredicesima mensilità spettanti, ma senza alcun effetto sulla anzianità pensionistica;
4. di dare atto che il richiedente ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo richiesto, dandone preventiva comunicazione, in tal caso sarà ridefinito il totale dei giorni di congedo usufruito;
5. di dare atto che la presente non comporta maggiori e/o diversi oneri a carico del bilancio dell'ente rispetto agli impegni già assunti con il provvedimento di assunzione in servizio;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Natali dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69.
8. di trasmettere il presente documento a:
  - Responsabile A.O. Socio Assistenziale;
  - al dipendente interessato;
  - Estar - UOS Trattamento Economico Dipartimento Gestione Servizi al Personale

Il Responsabile dell'Area Tecnico Amministrativa  
Dott. Giovanni Natali